



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

ORDINANZA N. 88 DEL 29-07-2019

**OGGETTO: PRIMA EDIZIONE "HEMPINESS MUSIC FESTIVAL" CHE SI SVOLGERA' A NORCIA NEI GIORNI 1, 2 E 3 AGOSTO 2019
REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Considerato:

Che nel territorio del Comune di Norcia si terrà la manifestazione “Hempiness Music Festival” nei giorni 1, 2 e 3 agosto 2019, con termine alle ore 02 del giorno 04/08/2019;

Che il Comune di Norcia, vista la nobile finalità della manifestazione consistente nella commemorazione del giovane Emanuele Tiberi scomparso circa un anno fa in tragiche circostanze, nonché le finalità socio-culturali e turistiche dell'evento, ha concesso il patrocinio a detto avvenimento;

Che è stato redatto un piano della manifestazione in cui si prevedono le diverse fasi nonché tutti gli aspetti legati alla sicurezza e che tale piano è stato vagliato e approvato dalla Commissione Pubblico Spettacolo ed acquisito agli atti del Comune;

Che da tale piano, esposto e discusso con tutte le Autorità e nelle Commissioni Comunali e Provinciali competenti, è emersa la necessità rappresentata dal richiedente di disciplinare l'affluenza veicolare nella zona oggetto della manifestazione;

Vista la nota giunta in data 29/07/2019 con prot. n° 15695 dal consiglio direttivo dell'«Hempiness APS Social Promotion association C.F. 93026640545 con sede in Via Case Sparse, Località Grotti, 369, Norcia (Pg), Italy», inerente la richiesta di emissione di apposita Ordinanza rivolta alla chiusura temporanea e selettiva dei tratti stradali comunali in prossimità dell'azienda agricola “Le terre di Quarantotti”, come da allegato grafico che è parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

Visti:

- Il D.L.gs. 267/00 recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
- Gli artt. 5 comma 3 e 6 comma 4 e 7 del D.L. 30/04/1992 n. 285 “Nuovo codice della strada”
- Il D.L. 10/09/1993 n. 360 che reca disposizioni correttive ed integrative al medesimo codice stradale, il D.P.R. n. 485/92 modificato ed integrato dal D.P.R. n. 610 del 16/09/1996;
- il Decreto del Sindaco n° 38 del 30/08/2018 di nomina del dipendente Mario Bianchi a Responsabile dell'Area Vigilanza, i cui effetti sono stati prorogati al 31/07/2019 mediante Decreto del Sindaco n° 6 del 22/05/2019;

■

ORDINA

■

Per i giorni 01, 02, 03 agosto (dalle ore 10:00, orario di inizio del programma della manifestazione, alle ore 03 di ciascun giorno seguente) la sospensione della viabilità veicolare mediante l'istituzione della sotto elencata segnaletica stradale:

Divieto di Transito eccetto autorizzati:

- a) Strada Comunale denominata “Norcia-San Pellegrino” che collega Viale dell'Ospedale alla località Grotti-Quarantotti dall'altezza del campo sportivo calcistico denominato “Cetronella” (in pianta: «POST E») fino all'icona crollata a seguito del sisma (in pianta: «POST A») ed a seguire in direzione località Grotti transitando per la “Madonna del Quattrino” (in pianta: «POST D») fino al termine della zona segnalata (in pianta: «POST C e B»);
- b) Strada Comunale denominata “Norcia-San Pellegrino” (che va dalla località Quarantotti verso la località Grotti) a partire dal tratto segnalato posto a monte dell'ingresso della manifestazione (in pianta: «POST C») passando di fronte all'icona della “Madonna del Quattrino” (in pianta: «POST D») fino alla chiusura di cui al punto a) (in pianta: «POST A»);
- c) Strada Comunale che dalla località Quarantotti all'incrocio con la Strada Comunale denominata “della Dogana”, nei pressi del fontanile (in pianta: «POST B»), scende fino all'icona della “Madonna del Quattrino” (in pianta: «POST D») e ricongiunge fino alla chiusura di cui al punto a) (in pianta: «POST A»);
- d) Strada Comunale denominata “del Margine” che dal punto ove è presente l'icona crollata a seguito del sisma (denominato in pianta «POST A») sale fino ad incrociare la Strada Comunale denominata “della Dogana”;
- e) Tratto di strada denominata “della Dogana” che dall'incrocio con la Strada Comunale denominata “Del Margine” giunge fino al “casale Iucci” (in pianta: «POST B»).

Dal divieto di transito sono esclusi i mezzi adibiti a servizio navetta per il trasporto del pubblico dai parcheggi al luogo di svolgimento e quelli di servizio, degli addetti, dello staff, e dell'organizzazione, tutti comunque dotati di apposito pass vidimato e rilasciato dall'Organizzatore, recante numero di targa del veicolo e ben esposto su di esso. Sono inoltre esclusi i mezzi di soccorso, delle Forze dell'Ordine e di Pubblica Utilità.

Divieti di Sosta e di Fermata con rimozione: su tutti i tratti di Strada Comunale, ambo i lati, ricompresi nei punti sopra descritti.

La velocità dei veicoli circolanti in deroga dovrà essere particolarmente moderata su tutti i tratti di strada interdetti come da dispositivo soprastante; la velocità dovrà essere ulteriormente ridotta nelle ore serali e notturne e comunque in caso di presenza di persone a piedi.

Dal solo divieto di transito sono esclusi anche i mezzi degli effettivi abitanti e conduttori di aziende agricole della zona per l'accesso alle rispettive abitazioni e fondi che non possano essere raggiunti da altra via alternativa.

La presente ordinanza entrerà in vigore ai sensi dell'art. 5 comma 3 del C.d.S. mediante l'apposizione della dovuta segnaletica stradale a cura dell'Ufficio Tecnico

Comunale.

La Polizia Municipale e le Forze di Polizia hanno facoltà di sospendere, modificare o posticipare al bisogno i dispositivi di cui alla presente Ordinanza, secondo le necessità contingenti.

Ogni onere e responsabilità per danni che dovessero verificarsi a persone o cose durante la chiusura per lo svolgimento della manifestazione, sarà a totale carico dell'Organizzatore richiedente, esonerando il Comune di Norcia ed il suo personale da qualsiasi causa, vertenza o responsabilità al riguardo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente Ordinanza e di farla osservare.

IL RESPONSABILE DELLA P.M.

Ten. Bianchi Mario

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to MARIO BIANCHI